

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista
Elena Dozio – Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente
Liviù Galloni - Consulente aziendale

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Circolare 14/2022 Informativa sulle Erogazioni Pubbliche

La legge sul mercato e concorrenza ha introdotto alcune misure in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche, prevedendo che entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti profit e no-profit pubblichino gli estremi degli aiuti e contributi pubblici percepiti nel corso dell'anno precedente, se l'ammontare complessivo supera i 10.000 euro.

L'informativa sulle erogazioni pubbliche ricevute deve essere fornita:

- da parte degli enti non commerciali, delle cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri, delle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e dei soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro-imprese) sui propri siti Internet o analoghi portali digitali entro il 30.6.2022;

- da parte dei soggetti obbligati all'iscrizione nel Registro delle imprese nella Nota integrativa, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021. Ove il bilancio sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, anche la pubblicazione delle erogazioni pubbliche viene conseguentemente differita.

In particolare, i soggetti tenuti alla redazione della nota integrativa (bilanci ordinari) sono obbligati a pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato, gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dai citati soggetti.

Con riferimento, invece, ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e ai soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa, ossia piccoli imprenditori, società di persone soggette a obblighi semplificati e microimprese, la norma prevede che essi assolvano l'obbligo di pubblicazione, analogamente a quanto previsto per Onlus, associazioni e fondazioni, mediante **pubblicazione delle medesime informazioni e importi**, entro il 30 giugno di ogni anno, **su propri siti Internet**, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico. **In assenza di un proprio sito web la norma richiede di rivolgersi alle associazioni di categoria** (Confcommercio, Confartigianato, ecc.) che pubblicheranno le informazioni nei relativi portali.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Destinatari	Informazioni da pubblicare	Modalità di pubblicazione	Termine per l'adempimento
Associazioni di protezione ambientale Associazioni di consumatori Associazioni, ONLUS e fondazioni (co. 125)	Erogazioni pubbliche	Sui propri siti Internet o analoghi portali digitali	Entro il 30 giugno
Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri	Erogazioni pubbliche (co. 125)	Sui propri siti Internet o analoghi portali digitali	Entro il 30 giugno
	Elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale (co. 125-sexies)	Sui propri siti Internet o portali digitali	Trimestralmente
Imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese (co. 125-bis)	Erogazioni pubbliche	Nella Nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato	In sede di redazione del bilancio
Soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata Soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa (co. 125-bis)	Erogazioni pubbliche	Su propri siti Internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza	Entro il 30 giugno

Pur non trattandosi di un adempimento strettamente connesso al nostro mandato, riteniamo opportuno evidenziare tale adempimento, anche in considerazione del fatto che in caso di mancato rispetto dei termini risulta applicabile una **sanzione** prevista, pari all'1% del contributo percepito, con un minimo di Euro 2.000, nonché con la sanzione accessoria dell'adempimento tardivo degli obblighi di pubblicazione omessi e l'obbligo di provvedere alla pubblicazione entro 90 gg dall'eventuale contestazione.

Si tratta di un adempimento che riguarderà a regime tutte le future annualità, seguendo le scadenze sopra indicate.

Il Decreto Milleproroghe ha prorogato al **1° luglio 2022** l'applicabilità delle sanzioni previste per l'eventuale inosservanza degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche percepite nel 2020, con riferimento alle quali invitiamo i gentili Clienti ad attivarsi quanto prima.

Con il decreto Milleproroghe 2022, come modificato in sede di conversione, il legislatore ha rinviato – **al 1° gennaio 2023** – i termini per l'applicazione delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche percepite nel 2022.

Vale peraltro la pena considerare che la proroga in parola riguarda i termini per l'irrogazione delle sanzioni e non quelli ordinari, già operativi, per adempiere gli obblighi comunicativi. Resta, infatti, ferma la scadenza del 30 giugno di ogni anno per comunicare le erogazioni pubbliche ricevute sul sito web ove l'adempimento riguarda gli enti non profit o le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata. Discorso diverso, invece, per le imprese con bilancio ordinario. Per quest'ultime, il termine ordinario per procedere agli obblighi comunicativi non è il 30 giugno ma corrisponde a quello per l'approvazione dei bilanci.

Al fine di evitare la divulgazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a **10.000 euro**, come sopra precisato.

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi "effettivamente erogati", ai fini della rendicontazione occorre applicare il **criterio di cassa**, con possibile disallineamento, in riferimento alle imprese, rispetto agli importi rilevati in bilancio, che seguono il criterio di competenza

Tale adempimento è richiesto nonostante le suddette informazioni siano solitamente già presenti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, compilato a cura degli enti eroganti, e siano già stati indicati da noi anche nella dichiarazione dei redditi e nel bilancio.

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell'erogazione ricevuta).

Nel caso in cui le sovvenzioni e i contributi percepiti fossero già interamente presenti sul Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) può essere sufficiente indicare sul sito web, o nel portale delle associazioni di categoria di appartenenza una frase come la seguente:

"La società ha ricevuto nel corso del 2020 aiuti di stato pubblicati sul Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) sezione Trasparenza".

Le misure di sostegno all'economia concesse dal Governo in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus non sembrano dover essere oggetto dell'informativa in esame, trattandosi di aiuti aventi carattere generale.

Tali benefici sono concessi, infatti, a tutti i soggetti che posseggono determinati requisiti, definiti dalla legge istitutiva. In tali ipotesi, non si instaura, quindi, un rapporto "particolare" tra ente pubblico e soggetto beneficiario.

Si ritiene, peraltro, che possano assumere "carattere generale" sia agevolazioni finanziarie che agevolazioni fiscali, quali tipicamente i crediti d'imposta. Le modalità di fruizione del beneficio (erogazioni di denaro oppure minori versamenti di imposte) non rilevano, infatti, ai fini della disciplina in esame.

Sotto altro profilo, non sembra rilevante, per stabilire se un'erogazione abbia "carattere generale", la procedura prevista per il suo ottenimento. Possono, infatti, avere carattere generale sia agevolazioni automatiche sia agevolazioni il cui riconoscimento è subordinato alla presentazione di una domanda e all'accertamento - da parte dell'ente erogante - della sussistenza dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge istitutiva.

Resta fermo che, ove il contributo sia di importo rilevante, è opportuno fornire adeguata informativa in bilancio ex art. 2427 co. 1 n. 13 c.c., ai sensi del quale occorre indicare nella Nota integrativa "l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali".

Alla luce dell'evoluzione normativa, sembrano, inoltre, superati i dubbi interpretativi sollevati dalla circ. Assonime 5/2019 in riferimento agli aiuti di Stato (che si caratterizzano quali misure selettive, in quanto devono essere tali da "favorire talune imprese o talune produzioni").

Ove si condividesse questa impostazione, le garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo centrale di garanzia per le PMI e da SACE sui finanziamenti bancari ai sensi degli artt. 13 e 1 del DL 23/2020 (conv. L. 40/2020) potrebbero essere esclusi dagli obblighi di informativa.

Con circolare del 25 giugno 2021, il Ministero del Lavoro ha precisato che sono esclusi dagli obblighi di pubblicità i contributi pubblici di carattere generale, anche se erogati a categorie di soggetti che soddisfano condizioni determinate. In virtù del chiarimento, l'adempimento non riguarda i contributi e sussidi ricevuti per emergenza COVID, salvo due possibili eccezioni, con riferimento alle quali si è in attesa di chiarimenti:

- il contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore del wedding / intrattenimento / HORECA (hotel / ristoranti / catering) ex art. 1-ter, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis"
- il contributo a fondo perduto a favore degli esercenti specifiche attività di commercio al dettaglio colpite dall'emergenza COVID-19 (tra cui, abbigliamento, calzature, cosmetici, fiori e piante, carburanti, orologi e gioielli) ex art. 2, DL n. 4/2022, c.d. "Decreto Sostegni-ter"

Purtroppo si attendevano chiarimenti da parte dei Ministeri competenti, in risposta ai molti quesiti, che ad oggi non risultano pervenuti. Sugeriamo pertanto in caso di dubbi di mantenere un comportamento prudentiale.

Restiamo a disposizione per eventuali informazioni

Cordiali saluti.

Legnano, 31 maggio 2022

Studio Giuliano